



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 21 del 2018

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° P.V. n.° 7A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa.

Il Commissario

Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo P.V. n.° 7A/RG/17 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa, redatto il 16.06.2017, ore 09,00, dalla d.ssa Marcella Ignaccolo, Veterinario Dirigente, dipendente della ASP di Ragusa – Uff. di Polizia Giudiziaria, a carico della Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.° 4 (CF: GRD STR 62D46 H163V), titolare dell'allevamento bovino sito in Ragusa C/da Monachella-Cardita, codice aziendale IT009RG810, e dell'allevamento bovino sito in C/da Gisolfo – Pozzillo, codice aziendale IT009RG879, in riferimento ai fatti accertati nella **ispezione del 12.06.2017** ore 07:30 circa, in seguito ad un controllo per risanamento e controllo anagrafe effettuato presso l'allevamento del Sig. Occhipinti Rosario codice aziendale IT009RG680, sito C/da Camemi, congiuntamente con il Dott. Giorgio Lo Magno, Veterinario Specialista Ambulatoriale;

Accertato in sede di ispezione (cfr. Verbale del 12.6.2017 di controllo ufficiale Risanamento Anagrafe) presso l'allevamento del Sig. Occhipinti, la presenza di n.° 6 capi bovini provenienti dagli allevamenti di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester, di cui uno identificato con marca auricolare IT088990390967 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG810 e n.° 5 identificati con m.a. IT088990219708, IT088990364624, IT088990364625, IT088990364626, IT088990364629 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879;

Visto il verbale del 12.6.2017 ove il Sig. Occhipinti dichiara che i 6 bovini sono di proprietà della Sig.ra Guardiano Ester e sono stati introdotti in data 22.02.2017;

Atteso, quindi, che a carico della suddetta Sig.ra **GUARDIANO Ester**, sopra generalizzata, è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dall' art. 3, comma 8, del D.lgs. n.° 58/2004 "per non aver comunicato all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dalla azienda, nella fattispecie non aver scaricato dal BDN n.° 6 bovini e specificatamente n.° 1 bovino identificato con marca auricolare IT088990390967 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG810 e n.° 5 identificati con m.a. IT088990219708, IT088990364624, IT088990364625, IT088990364626, IT088990364629 dall'allevamento Cod. Az. IT009RG879 tutti ceduti al Sig. Occhipinti Rosario, titolare dell'allevamento Cod. Az. IT009RG680 sito in Ragusa C/da Camemi";

Visto il **DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.** Pubblicato sulla GURI Serie Generale n.51 del 02-03-2004 ed in particolare l'art. 3 comma 8 che così recita: " Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, comma 18, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e dell'articolo 7, commi 10 e 11, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.00 euro a 600.00 euro per ogni capo ".



www.AlboPretorionline.it

Dato atto nel verbale di controllo ufficiale che l'infrazione non è stata contestata immediatamente alla responsabile in quanto accertata in seguito a controllo in altro allevamento;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del citato art. 3, comma 8, D.lgs. 58/2004 il trasgressore e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro per ogni capo".

Che, pertanto, nel verbale veniva correttamente indicata la somma di €. **1.200,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista € 200,00 x n.° 6 bovini non comunicati in BDN)**, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in **applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato **notificato il 26.6.2017** a mezzo del servizio postale a mani della Sig.ra GUARDIANO ESTER, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.200,00** ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Che, nel termine concesso la Sig.ra Guardiano riteneva di proporre scritti difensivi ex art. 18 Legge 689/81;

Visti gli **scritti difensivi** presentati dalla Sig.ra Guardiano Ester, al Direttore Generale, quale Autorità Competente, ed acquisiti al protocollo Generale della ASP di Ragusa al **prot. n° E - 0022297 del 18.07.2017** entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 con i quali la ricorrente si è avvalsa della facoltà di essere sentita;

Visto il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 a firma congiunta dell'accertatore UPG D.ssa Marcella Ignaccolo del Distretto di Ragusa e del T.d.P. coordinatore Dott. Salvatore Salonia, con prot. n° 5960/17/ASPRG/Vet.Rg del 11.11.2017;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto il verbale del 27.2.2018 ore 16:00 di audizione della ricorrente a seguito di convocazione con nota prot. 378 AAGG del 6.2.2018;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra GUARDIANO Ester, per le seguenti motivazioni:

il fatto contestato, cioè *non aver comunicato all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dalla azienda, nella fattispecie non aver scaricato dal BDN n.° 6 bovini* è accertato ed è confermato dal Sig. Occhipinti nel verbale del 12 giugno 2017 ove dichiara essere stati introdotti in data 22.2.2017 (quindi circa 4 mesi prima!). E' stata altresì accertata dall'interrogazione della Banca Dati Nazionale effettuata il 13 giugno che tutti i sei bovini erano indicati di proprietà della ditta Guardiano Ester.

Le eccezioni poste avverso il verbale sia in punto di fatto che di diritto sono da ritenersi infondate: al punto 3 lett. A) degli scritti si evidenzia che il capo bovino identificato con m.a. IT088990219708 è stato erroneamente trasportato dall'allevamento Guardiano all'allevamento Occhipinti.

Sul punto si fa presente che l'errore come sopra dichiarato non esclude la responsabilità della ricorrente essendo alla stessa imputabile perché a suo carico una *culpa in vigilando* anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.;


Anche per quanto riguarda l'errore materiale asseritamente verificatosi causato dal dipendente tunisino della ditta Guardiano che ha apposto la m.a. IT088990364629 su un bovino nato nell'allevamento di Occhipinti non esime da responsabilità il ricorrente evidenziandosi parimenti una *culpa in vigilando* in capo alla stessa ai sensi dell'art. 2049 c.c..

Quanto al riferimento negli scritti difensivi all'art. 1, comma 3, del D.L. 91/2014 (convertito in legge 11.8.2014, n.°116) si precisa che lo stesso riguarda il settore agroalimentare e non rientra nel caso in esame che è disciplinato invece dal D.P.R. n.° 320/54 che ha introdotto il Regolamento di Polizia Veterinaria, per cui nessun diritto a "rimediare al proprio errore" concedendo delle prescrizioni è stato violato.

In sede di audizione la Sig.ra Guardiano sostiene che i sei bovini di cui si contesta il trasferimento erano nati dagli altri bovini già trasferiti regolarmente nell'allevamento Occhipinti Rosario.

A tal proposito si precisa che l'ordine delle marche auricolari e dei codici identificativi in esse riportati viene fatta alla Banca dati nazionale che genera i codici anzidetti per l'allevamento richiedente: i codici relativi ai capi

www.AlboAttorionline.it



oggetto delle sanzioni (fatta eccezione per il capo IT086990219708 che è stato acquistato in provincia di Enna da Guardiano Ester) sono stati generati 1 (IT088990390967) per l'allevamento 009RG810 e i rimanenti 4 per l'allevamento 009RG897.

La banca Dati non consente di registrare in un allevamento nuovi nati con codici generati per un altro allevamento. Per registrare i nuovi nati la Banca dati nazionale richiede inoltre il codice identificativo della madre che deve essere dello stesso allevamento.

Pertanto Occhipinti non poteva utilizzare per i vitelli in questione i codici generati per gli allevamenti di Guardiano Ester.

Relativamente alla registrazione in BDN si precisa che l'obbligo della compilazione è a carico sia di chi trasferisce che di chi riceve il bovino motivo.

Pertanto la violazione commessa dalla Sig.ra Guardiano è relativa ad un obbligo uguale ed opposto a quello del Sig. Occhipinti, motivo per cui la violazione è a carico di ciascuno dei due trasgressori distintamente.

Si ritiene, tuttavia, che nel caso di specie di dover accogliere la eccezione proposta dalla parte in merito alla applicabilità del beneficio dell'art. 4 del D.Lgs n.° 58/2004, richiamato negli scritti difensivi, che è applicabile al caso in esame riguardando le ipotesi di identificazione e registrazioni bovini.

L'art. 4 citato così recita:

"1. L'autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare che il detentore degli animali rispetti le norme contenute nel presente capo.

2. Qualora si tratti del primo accertamento presso l'azienda di un detentore di animali, l'autorità che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini

inferiori previsti da regolamenti comunitari. Se il detentore degli animali ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte".

Accertato quindi che, pur esistendo altri controlli a carico della ricorrente per altre ditte, presso la detta azienda "non risultano registrati altri controlli sfavorevoli" si ritiene quindi che doveva essere applicato il beneficio anzidetto consentendo al trasgressore di sanare entro il termine fissato la violazione;

Tale omissione vizia il verbale determinandone la nullità;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

per le motivazioni esposte, l'archiviazione del Verbale n.° P.V. n.° 7A/RG/17 del 16.06.2017 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Sanità Animale - Distretto di Ragusa.

e dispone che il presente atto sia notificato a:

- alla Sig.ra **GUARDIANO ESTER**, nata a RAGUSA il 06.04.1962 ivi residente in via Grazia Deledda n.°

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Servizio Sanità Animale dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 03.04.2018

Il Commissario
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

www.Albopretorionline.it

